



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# La donna perde l'assegnazione della casa col figlio indipendente

Autore: Redazione | 22/07/2015



*Separazione e divorzio: la revoca della casa coniugale comporta anche la revisione dell'assegno di mantenimento, ma non in modo proporzionale al canone di mercato dell'immobile che il coniuge deve abbandonare.*

**L'assegnazione della casa coniugale** alla donna presso cui il figlio minore è

stato collocato non è “vita natural durante”, ma ha un termine: la revoca infatti scatta o quando la donna decide di andare a vivere altrove (con o senza il figlio), oppure quando il figlio diventi economicamente indipendente. Poiché infatti l'**assegnazione della casa** ha il solo scopo di garantire al coniuge presso cui vanno a vivere i figli lo stesso habitat domestico di cui godevano in precedenza, è chiaro che quando questo scopo sia venuto meno, l'immobile deve tornare al legittimo proprietario.

In questo caso, il giudice accorda al coniuge che deve fare le valigie una maggiorazione sull'**assegno di mantenimento**, ma non tale da garantirgli l'affitto di un'abitazione di pari valore e pregio a quella coniugale abbandonata, ma comunque decorosa.

È questo, in estrema sintesi, il chiarimento scaturito da una recente ordinanza della **Cassazione [1]**.

L'ammontare dell'assegno non deve essere sempre necessariamente direttamente proporzionale al canone di mercato dell'immobile che il coniuge deve abbandonare, potendo questo trovarsi una diversa sistemazione in un'abitazione comunque decorosa, anche se eventualmente più modesta.

## **Note**

**[1]** Cass. ord. n. 15272/15 del 21.07.2015. *Autore immagine: 123rf com*

## **Sentenza**

**Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 24 febbraio - 21 luglio 2015, n. 15272** *Presidente Di Palma - Relatore Dogliotti*

### *Fatto e diritto*

In un procedimento di separazione tra T.B. e C.E. , la Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 21/02/2013, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, emessa il 28/11/2008, ha elevato ad Euro 800,00 mensili l'assegno di

mantenimento per la moglie. Ricorre per cassazione la moglie. Resiste con controricorso il marito, che pure propone ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva. Per giurisprudenza ampiamente consolidata, l'assegno per il coniuge, anche in sede di separazione, deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi (Cass. N. 2156 del 2010). Il giudice a quo esamina la posizione economica delle parti, sicuramente più vantaggiosa per il marito. Riconosce tuttavia che la moglie è titolare di immobili, seppur in parte improduttivi; che il marito è titolare di pensione, avendo concluso la carriera diplomatica, nonché di redditi ulteriori da locazioni immobiliari. A differenza di quanto afferma la ricorrente, il giudice a quo ha tenuto nel debito conto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, avendo la figlia delle parti raggiunto l'autonomia economica. È vero che non può assegnarsi la casa coniugale al coniuge, ove manchino figli comuni ovvero questi siano diventati autosufficienti economicamente, ma, nel quantificare l'assegno di mantenimento dovuto al coniuge economicamente più debole e privo della casa, va considerato lo svantaggio economico conseguente (tra le altre, Cass. N. 9079 del 2011). Ma l'ammontare dell'assegno, al riguardo, non deve essere, sempre e comunque, direttamente proporzionale al canone di mercato dell'immobile che il coniuge deve lasciare, potendo ipotizzarsi una diversa sistemazione, in abitazione eventualmente più modesta, ancorché decorosa. È appena il caso di precisare che non vi è omessa pronuncia da parte della Corte di Appello: dalla motivazione della sentenza impugnata emerge con chiarezza che il giudice a quo ha inteso elevare l'importo dell'assegno, rispetto a quanto statuito dal primo giudice, seppur di un importo, all'evidenza inferiore rispetto a quanto auspicato dall'appellante (dal contesto motivazionale, emerge, seppur per implicito, che il giudice a quo ha tenuto conto della revoca dell'assegnazione della casa coniugale). Va altresì ricordato che, secondo giurisprudenza consolidata, il giudice di merito non deve necessariamente analizzare e discutere distintamente i singoli elementi di prova, ove sia, come nella specie, deducibile la ratio decidendi della sentenza, essendo egli, in ogni caso, libero di attingere il proprio convincimento da quelle risultanze che ritenga più idonee (tra le altre, Cass. N. 6697 del 2009). Va pertanto rigettato il ricorso principale, rimanendo assorbito quello incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza.

*P.Q.M.*

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato; condanna al ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.100,00 comprensive di Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto

imposto dalla legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.